



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DIABETICI
DEL TERRITORIO CREMASCO - ODV ETS



(Approvato con Assemblea Straordinaria del 22 Aprile 2023)

Indice



TITOLO I – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI SOCIALI

- Articolo 1 – Costituzione – Denominazione – Sede
- Articolo 2 – Attività di interesse generale e scopi associativi
- Articolo 3 – Soci – Categorie

TITOLO II – SOCI E ORGANIZZAZIONE

- Articolo 4 – Soci – Ammissione – Recesso – Esclusione
- Articolo 5 – Soci – Diritti – Doveri
- Articolo 6 – Organi dell'ADTC
- Articolo 7 – Assemblea dei Soci
- Articolo 8 – Assemblea dei Soci – Disposizioni varie
- Articolo 9 – Assemblea – Presidente – Segretario
- Articolo 10 – Assemblea dei Soci – Funzioni
- Articolo 11 – Consiglio Direttivo
- Articolo 12 – Consiglio Direttivo – Convocazione e riunioni
- Articolo 13 – Presidente – Responsabilità – Sostituzione
- Articolo 14 – Organo di controllo e di revisione legale dei conti
- Articolo 15 – Collegio dei Probiviri
- Articolo 16 – Comitato scientifico
- Articolo 17 – Sezioni Periferiche

TITOLO III – PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE

- Articolo 18 – Patrimonio
- Articolo 19 – Tesoriere
- Articolo 20 – Bilancio
- Articolo 21 – Libri dell'Associazione
- Articolo 22 – Scioglimento dell'ADTC
- Articolo 23 – Consulente Legale
- Articolo 24 – Rinvio

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

TITOLO I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI SOCIALI

Articolo 1 – Costituzione - Denominazione – Sede -

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL TERRITORIO CREMASCO Organizzazione Di Volontariato", o in forma abbreviata "ADTC ODV" (di seguito nel testo "ADTC" o "Associazione").

E' apartitica, aconfessionale, democratica, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed è costituita da persone affette da diabete, da familiari di persone affette da diabete, in numero non inferiore a sette.

A far data dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione agirà sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL TERRITORIO CREMASCO Organizzazione Di Volontariato Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "ADTC ODV ETS".

La sede legale dell'Associazione è in Crema, nello Stabile di proprietà del Comune di Crema concesso in Comodato d'uso, sito in via Bartolino Terni n. 9.

L'ADTC può istituire ed operare anche con sezioni periferiche.

L'ADTC è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Attività di interesse generale e scopi associativi

1. L'ADTC persegue, senza scopo di lucro, in via principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017;
- b) Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017, promozione delle pari opportunità, di cui alla lettera w) del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017.

L'ADTC svolge prevalentemente in favore di terzi l'attività di educazione, istruzione e formazione delle persone con diabete e familiari, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa finalizzate alla promozione della salute delle persone affette da diabete.

2. L'Associazione ha per oggetto in particolare le seguenti attività:
 - divulgazione, sensibilizzazione, educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - promozione e/o sostegno alle attività di ricerca;
 - promozione della salute delle persone affette da diabete attraverso la conoscenza della malattia;
 - la diffusione delle conoscenze sul diabete sia in campo sociale che medico;
 - la tutela e la difesa degli interessi morali, sanitari e sociali delle persone con diabete.

Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale si propone di sostenere i bisogni di salute dei cittadini affetti da diabete anche al fine di diffondere nella comunità i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

3. Compiti specifici dell'Associazione sono:

- A. rappresentare i diabetici presso le Autorità e gli Enti di assistenza locali, regionali e nazionali;
- B. promuovere ogni azione tesa a migliorare la qualità della vita della persona affetta da diabete;
- C. promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, Associazioni ed Enti che possono portare un contributo alla cura, alla guarigione, ed allo studio del diabete e delle sue complicanze;
- D. studiare forme e modalità per arginare il progressivo diffondersi della malattia in collaborazione con le società scientifiche e agevolare il potenziamento ed il miglioramento delle strutture preposte all'assistenza al diabetico anche attraverso una rete capillare nell'intero territorio;
- E. tutelare gli interessi della persona affetta da diabete nei settori: scolastico, lavorativo, assicurativo e ovunque ci possano essere ingiustificate discriminazioni;
- F. collaborare con le istituzioni nazionali e regionali per l'emanazione di leggi a tutela della persona con diabete (Salute-Sanità, Lavoro, Educazione, Trasporti, Assicurativo, Previdenziale, Sport, etc.);
- G. stimolare la corretta applicazione delle leggi e normative esistenti e future relative alla malattia diabetica. Intervenire ove esse non sono correttamente applicate;
- H. promuovere, e collaborare con Istituzioni scientifiche, Università, Centri di ricerca per aumentare le conoscenze sul diabete onde raggiungere alla sua definitiva sconfitta, per arginare l'insorgenza delle complicanze e per rendere più efficaci le cure delle complicanze;
- I. promuovere e collaborare con gli enti preposti per migliorare e/o mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnico-scientifica per la prevenzione e cura del diabete e delle complicanze;
- J. instaurare i rapporti con gli organi scolastici, docenti, operatori e studenti al fine di divulgare corrette informazioni ed indicazioni per la prevenzione e cura del diabete e delle complicanze ad esso correlate;
- K. essere il centro permanente per l'educazione sanitaria delle persone affette da diabete e dei loro familiari. Organizzare corsi di formazione, attività innovative finalizzate a rendere la persona con diabete in grado di "autogestire" il diabete in collaborazione con il medico;
- L. promuovere campagne di educazione sanitaria con gli Enti della Salute-Sanità in ambito Nazionale, Regionale e Locale;
- M. promuovere "l'empowerment" in diabetologia;
- N. sensibilizzare l'opinione pubblica con tutti i mezzi disponibili al problema diabete, anche attraverso campagne di screening della glicemia finalizzate all'identificazione dei diabetici non diagnosticati ed alla divulgazione di "corretti stili di vita";
- O. assistere i diabetici nell'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi innovativi specifici nei casi di particolare difficoltà al loro reperimento sul territorio nazionale;
- P. curare il problema dell'orientamento professionale, del reinserimento del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e possibilità, della riabilitazione del diabetico colpito da complicanza invalidante;
- Q. riunire i pazienti e le famiglie colpite da casi di diabete, studiarne i problemi soprattutto per quanto attiene l'inserimento dei soggetti diabetici nella vita sociale;
- R. organizzare soggiorni formativi residenziali per la persona con diabete e per il/i suo/i familiare/i;
- S. attivare sezioni periferiche dell'ADTC per favorire la conoscenza e l'accesso di tutte le attività formative-informative programmate, al maggior numero di persone con diabete;

- T. promuovere l'aggregazione delle Associazioni Diabetici del territorio locale, regionale e nazionale al fine di costituire un organismo rappresentativo, democratico, unitario a livello nazionale.
4. L'Associazione svolge le predette attività avvalendosi, in modo prevalente e a titolo gratuito, dell'attività di volontariato dei propri Associati (nel prosieguo anche "Soci") o di persone aderenti agli enti associati. Con riguardo alla figura del volontario, alle attività di volontariato e alla relativa assicurazione obbligatoria, si applica quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.
5. L'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alla suddtta attività di interesse generale.

TITOLO II

SOCI E ORGANIZZAZIONE

Articolo 3 – Soci - Categorie

L'Associazione è costituita da Soci Ordinari, Sostenitori Benemeriti e Onorari.

L'Assemblea dei Soci può istituire altre categorie di Soci, determinando per ciascuna di esse i criteri di ammissione.

I Soci Ordinari sono gli iscritti affetti da diabete; rientrano in questa categoria anche i familiari delle persone affette da diabete come per esempio i genitori, fratelli, coniugi o figli.

Anche persone non diabetiche, ma che hanno contribuito in modo significativo alla diffusione e all'attività dell'ADTC possono essere annoverate come Soci Ordinari.

Le persone con diabete minorenni sono legalmente rappresentate ai sensi di legge.

L'ammissione delle persone fisiche non diabetiche fra i Soci è di competenza del Consiglio direttivo.

La qualifica di Socio Onorario o Benemerito viene conferita dal Consiglio Direttivo a suo giudizio insindacabile a persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni che favoriscono in modo rilevante il perseguimento dei fini del presente statuto.

I Soci con personalità giuridica saranno rappresentati dal loro legale rappresentante.

Tutti i Soci si impegnano a sottostare agli obblighi statutari e alle deliberazioni dei previsti Organi collegiali.

Articolo 4 – Soci – Ammissione – Recesso – Esclusione

Si diventa Soci dell'ADTC inoltrando domanda scritta/modulo di iscrizione al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei nuovi Soci. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro Socio informatizzato e cartaceo.

Avendo il Socio presentato domanda di ammissione si intende che egli abbia esplicitamente visionato e accettato il presente statuto.

Accolta la domanda di iscrizione il richiedente perfezionerà l'iscrizione versando la quota sociale stabilita dall'Assemblea dei Soci per l'anno in corso.

In caso di rigetto, la comunicazione deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il Socio, in regola col versamento della quota sociale, ha diritto ad usufruire di tutti i servizi e benefici messi a disposizione dell'ADTC.

I Soci hanno diritto di esaminare i Libri sociali, previa richiesta scritta motivata da inoltrare al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

La qualità di Socio si perde:

- per recesso;
- per esclusione qualora il Socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

E' fatto salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria a sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

Il Socio escluso dall'ADTC perde ogni diritto previsto dal presente Statuto.

Articolo 5 - Soci – Diritti – Doveri

I Soci hanno diritto a:

1. Eleggere gli organi sociali, se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
2. Concorrere all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ADTC.
3. Frequentare la sede sociale e usufruire di tutti i servizi e benefici messi a disposizione dell'ADTC.

I Soci hanno il dovere di:

1. Osservare lo Statuto, le delibere degli organi statutari, il regolamento.
2. Versare la quota annuale di iscrizione a validità anno solare in corso.
3. Prestare entro i limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale e per il conseguimento degli scopi sociali nel rispetto dello Statuto.

Articolo 6 – Organi dell'ADTC

- L'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale
- il Collegio dei probiviri
- il Comitato Scientifico

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni. Si applica in ogni caso l'art. 34, comma 2, D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 7 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

1.1 Assemblea Ordinaria dei Soci

- 1.1.1 L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno, entro il 30 giugno, mediante invio comunicazione a tutti i soci tramite lettera normale o con i mezzi informatici disponibili ed accessibili o avviso sulla stampa locale o con altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.
- 1.1.2 L'avviso deve essere dato almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione.
- 1.1.3 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 1.1.4 L'Assemblea Ordinaria può comunque essere convocata con le modalità di cui sopra, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, e deve essere convocata una volta all'anno per l'approvazione del bilancio secondo l'art. 20 del Codice Civile o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci.

1.2 Assemblea Straordinaria dei Soci

- 1.2.1 L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata, sempre con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria:
- a) per le modificazioni che concernono il presente Statuto;
 - b) per deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.
- 1.2.2 L'Assemblea Straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 1.2.3 Lo scioglimento dell'ADTC e la devoluzione del patrimonio è deliberata dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'art. 9 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. La delibera di devoluzione del patrimonio sarà adottata dall'Assemblea Straordinaria in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell'Associazione.

Articolo 8 – Assemblea dei Soci – Disposizioni varie

Ciascun Socio ha diritto a un voto in Assemblea.

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di tre o cinque deleghe, nei limiti previsti dall'art. 24 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Si applicano, in quanto compatibili, i commi quarto e quinto dell'art. 2372 C.C.

E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti con voto palese. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni possono essere prese a scrutinio segreto o per alzata di mano a insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea.

Le nomine degli Organi sociali avvengono sempre a scrutinio segreto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non vengono computate ad ogni effetto.

L'Assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e modalità di validazione delle votazioni. Le modalità di intervento e svolgimento saranno comunicate nell'avviso di convocazione. L'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari impegnano i Soci.

Articolo 9 – Assemblea – Presidente – Segretario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che può delegare un componente del Consiglio.

Le funzioni del Segretario dell'Assemblea sono svolte da un Socio su designazione del Consiglio e le svolge per tutta la durata in carica di quest'ultimo.

Articolo 10 – Assemblea dei Soci – Funzioni

L'Assemblea Ordinaria:

- A. nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- B. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- C. nomina un Consulente Sanitario che deve avere i requisiti di legge per la diabetologia;
- D. discute la relazione annuale;
- E. approva la quota annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- F. approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- G. delibera sull'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- H. delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea dallo Statuto e posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- A. sulle modifiche dello Statuto sociale;
- B. sulla variazione della sede legale;
- C. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- D. sulla devoluzione del patrimonio;
- E. sull'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da minimo cinque membri ad un massimo di undici ed è composto dalle persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, degli enti associati.

Per essere candidati e quindi inseriti nella lista elettorale è necessario che il Socio sia tale da almeno due anni e presenti domanda scritta al Consiglio Direttivo in carica. La domanda dovrà essere completata da una dichiarazione di impegno a dedicare all'ADTC il tempo e le prestazioni che il Consiglio Direttivo richiederà in funzione degli impegni sociali programmati e delle attitudini del candidato.

I Soci eletti nel Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- A. eleggere nel suo interno il Presidente, il Vicepresidente, un Consigliere Tesoriere ed il Segretario entro quindici giorni dalle elezioni;
- B. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- C. deliberare sull'acquisto e vendita di beni mobili ed immobili che non danno atto a variazioni del fondo di dotazione patrimoniale delegando in tal senso il Presidente protempore;
- D. deliberare sull'ammissione dei Soci;
- E. deliberare sull'ammissione dei Soci Candidati al Consiglio Direttivo;
- F. adottare i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio;
- G. determinare le quote annuali da porre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.
- H. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni che non danno atto ad un incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- I. pianificare annualmente le attività sociali dell'ADTC;
- J. promuovere iniziative atte a migliorare le attività dell'Associazione;
- K. deliberare sulla costituzione di organismi associativi o sezioni periferiche stabilendone le relative competenze;
- L. deliberare la costituzione di sezioni periferiche.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Comitato Scientifico.

Qualora uno dei Consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili

l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il Consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'organo di amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Tutte le cariche sociali sono accettate a titolo gratuito, salvo rimborso di spese a coloro che svolgono determinati compiti su indicazione o richiesta degli Organi Statutari e nella misura da questi ultimi concordata.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo – Convocazione e riunioni

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio stesso. La convocazione può avvenire via mail o con qualunque modalità informatica disponibile. La convocazione deve essere fatta almeno 8 giorni prima della riunione.

Alle adunanze del Consiglio il Presidente può invitare per consultazioni e pareri anche persone non componenti il medesimo senza però facoltà di deliberare.

Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti, compreso il Presidente e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Un'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza della carica ed il Consigliere sarà sostituito come previsto al precedente art. 11.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e modalità di validazione delle votazioni. Le modalità di intervento e svolgimento saranno comunicate nell'avviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo si riterrà svolto nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 – Presidente – Responsabilità – Sostituzione

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale e generale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, le proprie funzioni al vicepresidente o ad altro componente dell'Organo di Amministrazione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 14 – Organo di controllo e di revisione legale dei conti

Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. A tali componenti si applica l'art. 2399 del Codice civile.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, a meno che siano anche soci dell'Associazione.

I membri dell'Organo di controllo sono invitati a partecipare alle sedute dell'Organo di Amministrazione.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina un organo di revisione monocratico o collegiale che resterà in carica tre esercizi. La funzione dell'organo di revisione potrà essere svolta dall'organo di controllo, se nominato, purché almeno un componente sia iscritto al Registro dei revisori legali.

Articolo 15 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea. Il Collegio dei Proviviri dura in carica tre anni.

Interviene e delibera su eventuali divergenze e controversie che dovessero insorgere in seno all'Associazione.

Articolo 16 – Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organismo di ricerca e consulenza dell'ADTC. Opera in autonomia e in stretto contatto con il Consiglio Direttivo. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati in vari temi che costituiscono i campi di intervento oggetto dell'attività dell'ADTC.

I componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Sezioni Periferiche

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di sezioni periferiche, definire i rapporti Sede – Sezioni attraverso un documento denominato: "Regolamento operativo delle sezioni".

L'operatività delle sezioni è libera ma qualunque deliberazione o iniziativa non deve essere in contrasto con il presente Statuto che sarda da esse adottato.

La gestione patrimoniale sarà unica per Sezione e Sede principale.

TITOLO III

PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è formato:

1) dal fondo di dotazione patrimoniale

Tale fondo potrà essere incrementato con beni provenienti da qualsiasi fonte legale ed a esso destinati;

2) da fondi e proventi dell'attività gestionale.

L'attività gestionale sarà finanziata con somme accantonate che non vanno ad intaccare il fondo di dotazione patrimoniale.

I fondi e proventi per l'attività gestionale potranno essere incrementati ed alimentati:

- A. da beni immobili e mobili, dai valori che per acquisto, lasciti, donazioni, proventi di sottoscrizioni, manifestazioni, erogazioni liberali o altrimenti vengano in possesso dell'Associazione;
- B. dalle quote associative annuali, il cui ammontare sarà stabilito con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- C. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano utilizzate
- D. dal reddito del patrimonio;
- E. dai contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di attività o progetti conformi alle finalità statutariamente previste o a progetti innovativi;
- F. dai contributi di organismi internazionali;
- G. dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- H. dalle oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'Associazione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- I. da ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall'A.D.T.C., nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto del suo scopo.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

All'inizio di ciascun esercizio dovrà redigersi l'inventario del patrimonio sociale a cura del Consigliere Tesoriere.

Articolo 19 – Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere cura la gestione economica dell'Associazione conformemente alle direttive del Consiglio e redige il bilancio consuntivo.

Articolo 20 – Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di

perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 21 – Libri dell'Associazione

Oltre alle scritture prescritte dalla Legge, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo a propria cura e, ove nominato, dall'Organo di controllo, a cura dello stesso.

In ogni caso si applica quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

I verbali delle riunioni sono conservati a cura del Consigliere Segretario.

Articolo 22 – Scioglimento dell'ADTC – Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23 – Consulente Legale

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare, in caso di necessità, un Consulente Legale.

Articolo 24 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.